



AL COMANDANTE GENERALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA  
**Gen.C.A. Giuseppe Zafarana**  
**x810843@gpec.legal**

e, per conoscenza:

VI REPARTO – AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI  
- UFFICIO RELAZIONI CON ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA  
E ASSOCIAZIONI SINDACALI  
**rm0010218p@pec.gdf.it**

**Oggetto:** Sicurezza sul posto di lavoro – sorveglianza sanitaria.

Signor Comandante Generale,

nella più volte ribadita ottica sinergica e collaborativa con cui questa organizzazione sindacale impronta la propria opera di affiancamento all'operato del Vertice, con la consueta finalità di ricercare soluzioni che soddisfino al contempo gli interessi ed il benessere dei singoli e le imprescindibili esigenze dell'Amministrazione, questa O.S. intende sottoporre alla Sua attenzione le seguenti criticità e anomalie, segnalate da numerosi iscritti alla nostra organizzazione sindacale.

Premesso quanto sopra, nella prefazione alla circolare 144913/2021 del 25/05/2021, avente ad oggetto "Linee guida per l'organizzazione della prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro", Lei afferma che *"La salute dei lavoratori è uno dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e garantirne la tutela rappresenta, per questa Amministrazione, un dovere da perseguire con tutte le risorse disponibili.... Omississ.... Alla base di tale percorso. La prima e più efficace strategia di intervento consiste nel "fare prevenzione"."*



Tale approccio ideologico e procedurale viene sposato appieno da questa associazione sindacale al punto di voler suggerire alla S.V. ulteriori accorgimenti sulla materia e, nello specifico, sulla sorveglianza sanitaria, definita come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Atteso quanto sopra delineato, si rappresenta che il D.Lgs. n. 81/2008, nell’art. 2, comma 1, lettere r) e s) definisce i concetti di “pericolo” e di “rischio” e in particolare:

- il pericolo è la “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”;
- il rischio è la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.

Valutare il rischio da parte di tutti gli attori interessati dal processo della sicurezza sui luoghi di lavoro, diviene essenziale per prevenire e proteggere i lavoratori stessi dai potenziali pericoli derivanti dallo svolgimento delle proprie mansioni elaborando misure che possano evitarne o, quanto meno, limitarne al massimo le conseguenze.

In tale contesto si inserisce nella complessa articolazione della sicurezza sui luoghi di lavoro il Documento di Valutazione dei Rischi, quale importantissimo elemento di individuazione delle probabilità che si possa verificare un evento dannoso ai lavoratori stimandone l’eventuale entità.



Tra le altre indicazioni, il citato Documento include, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, nell'art. 25, comma 1, anche il "Protocollo Sanitario, redatto dal Medico Competente, relativo alle mansioni dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria con i rispettivi accertamenti da effettuare e l'elenco nominativo del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria con i rispettivi rischi cui il dipendente è risultato esposto per la mansione svolta".

In tale prospettiva, e nella valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, appare ormai evidente che le attività di lavoro ordinarie (*dalle attività investigative di PG mediante intercettazioni telefoniche, alle attività prodromiche in preparazione di una verifica fiscale, agli accertamenti patrimoniali per l'aggressione economico/finanziaria alla C.O.*) di quasi tutto il personale della Guardia di Finanza siano svolte attraverso l'utilizzo costante e predominante di un computer.

L'utilizzo del citato apparecchio elettronico è ormai assolutamente indispensabile, da un lato, dall'altro, purtroppo, un uso costante e continuo durante tutto l'arco del turno di servizio, diventa una potenziale causa di fastidi e disagi fisici e psichici quali:

- mal di testa;
- disturbi psicologici: stress, alterazioni dell'umore, irritabilità;
- disturbi visivi: dolore, lacrimazione, bruciore, secchezza agli occhi, vista annebbiata e sdoppiata;
- dolori articolari e ossei alle spalle, collo, braccia e mani;
- disturbi legati alla postura: dolore, fastidio, senso di intorpidimento alla nuca e collo;

facendo rientrare, quindi, il lavoratore di questa tipologia nell'alveo di coloro che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per più di 20 ore settimanali, dedotte le pause di cui all'art. 173 del D.Lgs. 81/08.



A fronte di ciò, a sommosso parere di questa organizzazione sindacale, il datore di lavoro, all'atto della valutazione dei rischi, non può non valutare quale potenziale fonte di "pericolo" e/o "rischio" l'esposizione alle citate apparecchiature da parte dei militari del Corpo, i quali sono sottoposti ad un continuo sforzo in termini di concentrazione e attenzione, affaticando in maniera abnorme gli occhi e finanche la relativa postura.

Per quanto sopra brevemente esposto, questa organizzazione sindacale auspica, ritenendo ciò utile al fine di prevenire o comunque ridurre il più possibile eventuali rischi e/o pericoli derivanti dall'utilizzo dei computer in dotazione all'Amministrazione, di sensibilizzare i "Datori di lavoro" e le altre figure professionali coinvolte nel sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro, sull'importanza di una maggiore attenzione all'attività svolta dai lavoratori così da attuare le previste forme di prevenzione e di tutela sanitaria, prevedendo l'inserimento nella sorveglianza sanitaria tutto il personale del Corpo che espleta attività di servizio davanti ad un videoterminale per più di 20 ore settimanali, dedotte le pause di cui all'art. 173 del D.Lgs. 81/08.

Nella speranza di un favorevole intervento nella direzione proposta e in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 11/04/2022



IL SEGRETARIO GENERALE  
Cav. Dott. Luigi Credentino